





Atto: **Delibere di Consiglio (CDC) - 2012/4**
 Oggetto: **modificazione dello statuto dell'Associazione "Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca" con sede a Pordenone.**
 Ufficio proponente: **UNITA OPERATIVA GABINETTO DEL SINDACO**
 Tipo Esecutività: **Immediatamente eseguibile**
 Proponente: **CLAUDIO PEDROTTI**

Visto - Data: **Responsabile del Settore - 04/10/2012**
 Firmatario: **AMBROSIO BERNARDO**
 Esito: **POSITIVO**
 Visto - Data: **Ragioniere Capo per Parere Cont. - 09/10/2012**
 Firmatario: **BORTOLUSSI MICHELE**
 Esito: **POSITIVO**

Documento	Stato	Modificato	Ultima modifica	Tipo	Dov
confrontostatutiConsorzioUniversitarioxdeliberaCCxmodificastatuto.pdf	firmato	09/10/2012 09:44:45	BORTOLUSSI MICHELE		
TESTOCON.rtf	firmato	09/10/2012 09:44:30	BORTOLUSSI MICHELE		
COPERTINAPROPOSTE.rtf		27/09/2012 15:13:23	BOTTERI FABIOLA		

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA" CON SEDE A PORDENONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:

- ❖ il comune di Pordenone, con provvedimento del consiglio comunale n. 19 del 21 gennaio 1991, ha deliberato di aderire, in qualità di socio fondatore, al "consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca";
- ❖ la natura giuridica del Consorzio è quella di associazione, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e riconosciuta con nota del Consiglio di Stato – segretariato generale – sezione II – n. 2480/95 del 18 ottobre 1995;
- ❖ l'assemblea del consorzio, nella seduta straordinaria del 12 dicembre 2008, ha approvato il vigente statuto, allegato "A" all'atto n. 275018 di rep. e al n. 17227 di fasc. del notaio dott. Giorgio Pertegato;

Vista la nota pervenuta il 27 agosto 2012 con la quale il direttore del Consorzio Universitario di Pordenone comunicava che:

- il Comitato di Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione avevano approvato una proposta di modifica dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- era intendimento convocare l'assemblea dei soci, in forma straordinaria, per l'approvazione del nuovo statuto nell'autunno 2012;
- i soci erano invitati ad attivare tutte le procedure necessarie al fine di essere legittimati ad assumere le decisioni in assemblea;

Rilevato che le modifiche più significative derivanti dal nuovo testo attengono:

- al riordino delle categorie dei soci (art. 3) e alla precisazione dei diritti e degli obblighi degli stessi (art. 4);
- alla ridefinizione, per quanto riguarda la partecipazione dei soci, di principi generali quali ingresso, recesso, morte, esclusione ecc.;
- allo snellimento e semplificazione della struttura organizzativa dell'Associazione (eliminazione del Comitato di Presidenza e del Presidente, con l'attribuzione della legale rappresentanza al Presidente del CdA);
- all'individuazione del numero minimo e massimo dei componenti del CdA garantendo la presenza di rappresentanti dei soci fondatori e dei soci benemeriti e con attribuzione all'Assemblea, limitatamente ai soci sostenitori e ordinari, del potere di elezione dei membri rimanenti fino a concorrenza del numero stabilito dall'Assemblea nel rispetto dei numeri minimo/massimo indicati;
- all'introduzione della possibilità di delega, a componenti del CdA, di alcune funzioni, finalizzate a migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione dell'Associazione;
- alla soppressione dell'art. 14 relativo al personale del Consorzio;

Ritenuti i cambiamenti proposti rispondenti a obiettivi di chiarezza, snellezza e semplicità di gestione nonché coerenti con gli scopi da sempre perseguiti dall'Associazione e che vengono riconfermati all'art. 2 nel quale viene introdotto, ex novo, il riferimento a "dipartimenti" e a "scuole" tra i soggetti dei quali favorire l'insediamento nella provincia di Pordenone;

Atteso che, rispetto alla proposta inoltrata dal Consorzio, e dandone comunicazione al Consorzio stesso, è stato riformulato l'art. 4 per la parte relativa all'assunzione di obbligazioni da parte dei soci Enti pubblici e che la riformulazione medesima è già contenuta nel testo dell'art. 4 così come compare nell'allegata bozza posta in discussione per l'approvazione nella colonna "testo modificato" con i coerenti e conseguenti richiami e determinazioni introdotto rispettivamente all'art. 3 e all'art. 13;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle modificazioni statutarie dell'associazione "consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca" con sede a Pordenone secondo il testo proposto che risulta nell'allegato A) sotto la colonna "testo modificato";

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 345 del 30 dicembre 2011 è stata approvata la distribuzione delle funzioni e delle competenze di ciascun Settore;
- con successiva deliberazione Giunta comunale n. 55 del 23 marzo 2012 è stata approvata l'attuale struttura organizzativa dell'Ente, con decorrenza operativa dei provvedimenti dal 1^a maggio 2012;
- con determinazione n. 2012/1000/1, n. cron. 1725 in data 28 giugno 2012 al dipendente sig. Bernardo Ambrosio è stato confermato l'incarico di posizione organizzativa dell'unità operativa complessa "Gabinetto del Sindaco" fino all'adozione di nuovi provvedimenti, comunque nel rispetto del limite temporale massimo previsto dalla normativa;

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, al fine di consentire al rappresentante del Comune di potersi legittimamente esprimere nell'Assemblea di prossima convocazione;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000:

- parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con voti

DELIBERA

- 1) di approvare nel testo risultante dall'allegato documento, sotto la colonna indicata come "testo modificato" lo schema del nuovo statuto dell'associazione "consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca" con sede a Pordenone;
- 2) di dare mandato al rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o di un suo delegato di stare nell'assemblea straordinaria dell'Associazione e di approvare in quella sede le modificazioni statutarie di che trattasi, autorizzandolo, altresì, ad apportare al testo, in sede di assemblea, modifiche non sostanziali finalizzate all'emendamento di eventuali errori e alla comune definizione dell'atto;
- 3) di incaricare gli organi ed il dirigente interessato, secondo le rispettive competenze, dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, al fine di consentire al rappresentante del Comune di potersi legittimamente esprimere nell'Assemblea di prossima convocazione.

STATUTO DEL
"CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA"

Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Art. 1 Istituzione</p> <p>E' istituito, con sede in Pordenone, via Prasecco 3 A, il "CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA".</p> <p>La natura giuridica del Consorzio e' quella di associazione, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>All'Associazione e' stata riconosciuta personalita' giuridica con nota del Consiglio di Stato, Segretariato Generale, Sezione Seconda, no. 2480/95 del 18 ottobre 1995.</p> <p>Il Consorzio e' iscritto al n. 4 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pordenone.</p> <p>Il consorzio non ha finalita' di lucro.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Scopi</p> <p>Il consorzio ha lo scopo di favorire e sviluppare l'insediamento nella provincia di Pordenone di facolta', di corsi di laurea, di dottorati di ricerca, di corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione professionale, di centri di ricerca e di studio.</p> <p>Concorre anche all'individuazione ed alla fornitura di locali, beni e strumenti necessari all'avvio, allo svolgimento ed all'incremento delle loro attivita'.</p> <p>Ferme restando le finalita' generali di cui sopra, il consorzio si propone, fra l'altro, di:</p> <p>a) provvedere, anche mediante accordi con istituti di istruzione superiore e con enti di ricerca nazionali ed esteri, all'istituzione ed al supporto per la realizzazione ed il funzionamento di corsi, seminari, laboratori, centri ed istituti di ricerca di alto livello e scuole ad indirizzo speciale;</p> <p>b) promuovere e finanziare, con particolare riferimento alla realta' provinciale e regionale, programmi di ricerca, da svolgersi presso o con la collaborazione di centri, istituti, laboratori, dipartimenti universitari o centri di ricerca;</p> <p>c) promuovere la realizzazione di servizi universitari e parauniversitari;</p> <p>d) concedere in uso attrezzature ed immobili alle universita', che istituiscano nella provincia di Pordenone facolta', corsi di laurea, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione;</p> <p>e) fornire supporti organizzativi e finanziari per iniziative qualificate, volte a favorire gli scambi con istituzioni culturali nazionali ed estere;</p> <p>f) attuare ogni iniziativa che contribuisca alla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 Istituzione</p> <p>E' istituita l'associazione denominata "CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA".</p> <p>L'associazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>L'associazione ha sede in Pordenone, via Prasecco 3 A.</p> <p>All'Associazione e' stata riconosciuta la personalita' giuridica con nota del Consiglio di Stato, Segretariato Generale, Sezione Seconda, no. 2480/95 del 18 ottobre 1995.</p> <p>L'associazione e' iscritta al n. 4 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pordenone.</p> <p>L'associazione non ha finalita' di lucro.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Scopi</p> <p>L'associazione ha lo scopo di favorire e sviluppare l'insediamento nella provincia di Pordenone di dipartimenti, scuole, facolta', di corsi di laurea, di dottorati di ricerca, di corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione professionale, di centri di ricerca e di studio. Concorre anche all'individuazione ed alla fornitura di locali, beni e strumenti necessari all'avvio, allo svolgimento ed all'incremento delle loro attivita'.</p> <p>Ferme restando le finalita' generali di cui sopra, l'associazione si propone, fra l'altro di:</p> <p>a) provvedere, anche mediante accordi con istituti di istruzione superiore e con enti di ricerca nazionali ed esteri, all'istituzione ed al supporto per la realizzazione ed il funzionamento di corsi, seminari, laboratori, centri ed istituti di ricerca di alto livello e scuole ad indirizzo speciale;</p> <p>b) promuovere e finanziare, con particolare riferimento alla realta' provinciale e regionale, programmi di ricerca, da svolgersi presso o con la collaborazione di centri, istituti, scuole, laboratori, dipartimenti universitari o centri di ricerca;</p> <p>c) promuovere la realizzazione di servizi universitari e parauniversitari;</p> <p>d) concedere in uso attrezzature ed immobili alle universita', che istituiscano nella provincia di Pordenone dipartimenti, scuole, facolta', corsi di laurea, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione;</p> <p>e) fornire supporti organizzativi e finanziari per iniziative qualificate, volte a favorire gli scambi con istituzioni culturali nazionali ed estere;</p>

conoscenza della realtà universitaria.

L'associazione, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, in via non prevalente ed esclusivamente in via accessoria all'attività di cui sopra, potrà svolgere ogni attività immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanziaria e complementare all'attività di cui sopra, assumere o cedere partecipazioni, funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale in imprese, enti e società finanziarie, sia costituite che da costituirsi, aventi scopo analogo od affine al proprio; queste attività, in ogni caso, potranno essere svolte al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, restando esclusa qualsiasi altra attività professionale, comunque riservata o qui non espressamente contemplata.

Art. 2

Le categorie di soci sono le seguenti:

Soci fondatori. Essi sono il Comune di Pordenone, la Provincia di Pordenone e la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pordenone.

Soci benemeriti. Possono far parte di detta categoria quei soci che si siano negli anni particolarmente distinti nell'affiancamento e nel sostegno delle attività del Consorzio e al perseguimento dei suoi scopi istituzionali. I soci benemeriti verranno in tutto e per tutto equiparati ai soci fondatori per quanto previsto in questo statuto.

Soci ordinari. Possono far parte di detta categoria enti, fondazioni, istituti di credito che si obblighino ad erogare un contributo ordinario annuo, il cui ammontare minimo verrà fissato dal consiglio d'amministrazione del consorzio.

Soci sostenitori. Possono far parte di detta categoria in via esclusiva i comuni e le imprese della provincia di Pordenone che si obblighino ad erogare un contributo ordinario annuo, il cui ammontare minimo verrà fissato dal consiglio d'amministrazione del consorzio

f) attuare ogni iniziativa che contribuisca alla conoscenza della realtà universitaria.

L'associazione, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, in via non prevalente ed esclusivamente in via accessoria all'attività di cui sopra, potrà svolgere ogni attività immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanziaria e complementare all'attività di cui sopra, assumere o cedere partecipazioni, funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale in imprese, enti e società finanziarie, sia costituite che da costituirsi, aventi scopo analogo od affine al proprio; queste attività, in ogni caso, potranno essere svolte al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, restando esclusa qualsiasi altra attività professionale, comunque riservata o qui non espressamente contemplata

Art. 3

Soci

I Soci fondatori sono il Comune di Pordenone, la Provincia di Pordenone e la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pordenone. Essi contribuiscono annualmente alla gestione, nelle forme e nella misura determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione con i limiti di cui al successivo art. 4.

L'Assemblea può conferire a soggetti pubblici o privati la qualifica di Socio benemerito se negli anni si è particolarmente distinto nell'affiancamento e nel sostegno delle attività dell'Associazione ed al perseguimento dei suoi scopi istituzionali e si impegna a contribuire annualmente alla gestione, nelle forme e nella misura determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

I soci benemeriti verranno in tutto e per tutto equiparati ai soci fondatori salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto.

I Soci ordinari sono gli enti, le fondazioni, gli istituti di credito, le imprese e ogni altro soggetto non appartenente ad un'altra categoria. Essi contribuiscono annualmente alla gestione, nelle forme e nella misura determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

I Soci sostenitori sono, in via esclusiva, i comuni e gli enti pubblici della provincia di Pordenone. Essi contribuiscono annualmente alla gestione, nelle forme e nella misura determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti normativi e regolamentari previsti per gli enti pubblici.

Ingresso nuovi soci

Chi intende diventare socio dell'Associazione, deve inoltrare al Consiglio di Amministrazione un'apposita domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante nella quale dichiara di accettare il rispetto delle condizioni e delle modalità

eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

La domanda deve indicare i dati completi dell'aspirante socio e la somma che lo stesso intende versare a titolo di partecipazione, fermo restando il limite minimo della quota di adesione indicata nel successivo art. 4 del presente statuto.

Nella domanda l'aspirante socio dovrà altresì dichiarare di essere a piena conoscenza ed accettare le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, ivi compreso il versamento all'Associazione delle quote annuali deliberate dall'Assemblea, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

L'aspirante socio dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dalla legge o dall'Associazione.

Sulla domanda dell'aspirante socio, il Consiglio di Amministrazione delibera e ne dà comunicazione all'Assemblea e al richiedente entro 45 giorni dal ricevimento della domanda.

Il mancato accoglimento della domanda di ammissione non comporta l'obbligo di motivazione e non è soggetto a impugnativa.

In caso di accoglimento della domanda il Consiglio di Amministrazione chiede all'aspirante socio il deposito, da intendersi infruttifero, di una somma pari a quella che il medesimo intende versare a titolo di partecipazione e provvede a convocare, entro il termine di sei mesi dall'avvenuto deposito, l'Assemblea dei soci per deliberare in ordine all'ammissione del nuovo socio. Nel caso in cui la richiesta di adesione sia stata presentata da un Comune o un altro Ente pubblico il deposito della somma potrà essere sostituito dalla delibera dell'organo competente dell'aspirante socio che lo impegna al versamento della quota.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica entro 15 giorni all'interessato, a mezzo Posta elettronica certificata o Raccomandata AR, il contenuto della delibera dell'Assemblea dei soci in ordine all'ammissione nella associazione.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro dei soci.

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Esclusione del socio

Su proposta dell'Organo di Amministrazione deliberata dall'Assemblea un socio può essere escluso dalla Associazione.

L'assemblea delibera senza computare il voto dell'associato da escludere.

Il socio può essere escluso se sottoposto a procedura concorsuale, oppure per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dallo statuto, oppure quando siano venuti

meno in capo ad esso i requisiti oggettivi o soggettivi necessari per partecipare alla associazione.

Costituisce, inoltre, giusta causa di esclusione del socio il mancato versamento del contributo, fermo restando l'obbligo del pagamento.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare la sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della associazione. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto all'interessato, da parte del Presidente, a mezzo Posta elettronica certificata o Raccomandata AR entro 15 giorni successivi alla deliberazione, ed ha effetto dal giorno successivo all'invio della comunicazione.

Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengono successivamente al provvedimento di esclusione.

Il socio escluso non ha diritto di ottenere il rimborso dei contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Recesso dei socio

Il recesso dei soci è consentito con preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di chiusura di ciascun esercizio ed ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso.

La comunicazione dovrà effettuarsi a mezzo Raccomandata AR o Posta elettronica certificata indirizzata al Presidente domiciliato presso l'associazione.

Il socio che abbia esercitato il diritto di recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 4

Diritti ed obblighi dei soci

Ogni socio ha diritto ad un voto nell'Assemblea dei Soci ed è tenuto a versare:

- a) la quota di adesione costitutiva del Fondo di dotazione;
- b) la quota associativa annuale, il cui esatto importo dovrà essere determinato dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta da quest'ultimo, entro l'approvazione del conto economico preventivo annuale, nel rispetto dei limiti normativi e regolamentari previsti per gli enti pubblici.

La quota di adesione è fissata nella misura minima di:

Euro 5.000,00 (cinquemila) per i Soci benemeriti

Euro 3.000,00 (tremila) per i Soci ordinari

Euro 1.000,00 (mille) per i Soci sostenitori

Il versamento della quota di adesione costituisce "conditio sine qua non" per l'assunzione della qualifica di socio.

La quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea, è comunicata dal consiglio d'amministrazione ai soci entro 15 giorni successivi dalla assunzione della deliberazione.

<p style="text-align: center;">Art. 4 Durata</p> <p>L'associazione avra' durata sino al 31 dicembre 2030, prorogabile per volonta' della maggioranza dei soci fondatori, che dovranno darne comunicazione agli altri associati almeno un anno prima della scadenza.</p> <p>In ogni caso, ciascun socio potrà recedere dall'associazione, con effetto dall'esercizio successivo, dandone avviso scritto al presidente entro il 30 settembre.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 Entrate</p> <p>Oltre che dal fondo iniziale, i mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dai contributi annuali dei soci fondatori, che saranno determinati e comunicati agli associati dal consiglio d'amministrazione entro il 15 settembre dell'anno precedente e che comunque non potranno essere inferiori a quelli fissati per i soci ordinari; b) dai contributi annuali dei soci ordinari, che saranno determinati e comunicati agli associati dal consiglio d'amministrazione entro il 15 settembre dell'anno precedente; c) dai contributi annuali dei soci sostenitori, che saranno determinati e comunicati agli associati dal consiglio d'amministrazione entro il 15 settembre dell'anno precedente; d) da erogazioni, contributi, lasciti, donazioni etc. da parte di enti e soggetti pubblici e privati. <p>Salvo diversa deliberazione del consiglio d'amministrazione, i contributi dovranno essere versati in due rate semestrali, con scadenza al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno.</p>	<p>L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può rideterminare entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno ed in base alle risultanze del conto economico pre-consuntivo, l'importo della quota associativa e dei contributi dei soci in relazione alle esigenze di copertura delle spese di gestione dell'Associazione e di funzionamento dei suoi organismi statuari.</p> <p>In ogni caso, l'entità della quota associativa e dei contributi a carico dei soci fondatori e dei soci sostenitori è per loro vincolante ed esigibile nei limiti degli impegni assunti dai medesimi nei propri bilanci al momento della delibera dell'Assemblea dei soci.</p> <p>L'eventuale eccedenza tra la quota deliberata e la quota quanto impegnata a tali titoli nel proprio bilancio da parte dei soci fondatori e dai soci sostenitori non è per essi vincolante e non è esigibile da parte del Consorzio neanche nel caso in cui questi l'abbiano votata favorevolmente in assemblea. I soci possono, inoltre, concorrere all'attività dell'Associazione attraverso la prestazione diretta di servizi o la collaborazione di proprio personale, con modalità stabilite da apposite convenzioni</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 Durata</p> <p>L'associazione avrà durata sino al 31 dicembre 2030, prorogabile per volontà della maggioranza dei soci fondatori, che dovranno darne comunicazione scritta agli altri soci almeno un anno prima della scadenza</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Patrimonio e proventi</p> <p>Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione versate, che costituiscono il fondo di dotazione, dalle attrezzature e dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti, nonché da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga all'Associazione a qualunque titolo.</p> <p>Le entrate dell'Associazione sono costituite:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dalle quote associative annuali dei soci; b) dai contributi e finanziamenti assegnati annualmente dallo Stato, dalla Regione Friuli - Venezia Giulia; c) da altri di contributi di esercizio dei soci; d) da contributi e finanziamenti di altri enti pubblici e privati; e) dal reddito dei beni costituenti il patrimonio; f) dai proventi di gestione; g) dai proventi derivanti da eventuali attività accessorie/commerciali h) da ogni altro provento inerente all'esercizio dell'attività. <p>L'ammontare delle entrate e delle spese dovrà in</p>
--	---

<p>Il mancato versamento del contributo può costituire, a insindacabile valutazione del consiglio d'amministrazione, giusta causa di esclusione dell'associato, fermo restando l'obbligo del pagamento.</p>	<p>ogni caso consentire la chiusura in pareggio dell'esercizio finanziario.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Organi del consorzio</p> <p>Sono organi del consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assemblea; b) il consiglio d'amministrazione; c) il comitato di presidenza d) il presidente; e) il collegio dei revisori dei conti 	<p style="text-align: center;">Art. 7 Organi</p> <p>Sono organi della associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assemblea; b) il consiglio d'amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti.
<p style="text-align: center;">Art. 7 Assemblea</p> <p>Fanno parte dell'assemblea i rappresentanti legali o loro delegati di tutti gli associati del consorzio, a qualsiasi categoria appartengano. In ogni caso ne fa parte anche il presidente del consorzio. Inoltre fanno parte di diritto dell'assemblea i rettori, o loro delegati, delle università degli studi che istituiscano nella provincia di Pordenone attività didattiche e di ricerca. Non sono ammesse deleghe fra i soci per la partecipazione all'assemblea. L'assemblea si raduna in seduta ordinaria due volte all'anno, nel primo e nel secondo semestre, e in seduta straordinaria ogni volta che lo richiede il comitato di presidenza, o il consiglio d'amministrazione, o almeno due terzi dei membri dell'assemblea. Essa viene convocata con lettera del presidente contenente l'ordine del giorno, ed inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza motivata, tale termine può essere ridotto a tre giorni.</p> <p>L'assemblea e' regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria sia straordinaria, quando sia accertata la presenza di almeno la meta' piu' uno dei membri associati. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti e di almeno i due terzi dei soci fondatori e benemeriti presenti. Sono riservati alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la nomina del presidente, su indicazione dei soci fondatori e benemeriti; b) la determinazione delle direttive generali di sviluppo e di orientamento dell'attività del consorzio; c) la nomina del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 10 e del suo presidente; d) l'approvazione del budget e del bilancio consuntivo; e) l'approvazione dell'adesione dei nuovi associati, di qualsivoglia categoria, su indicazione del consiglio di amministrazione, sentito il comitato 	<p style="text-align: center;">Art. 8 Assemblea</p> <p>Fanno parte dell'assemblea i soci di tutte le categorie, che vi intervengono in proprio o per mezzo dei propri rappresentanti legali o loro delegati con atto scritto. Partecipano di diritto all'assemblea senza diritto di voto in qualità di uditori, i rettori, o loro delegati, delle università degli studi con sede nella Regione Friuli Venezia Giulia che istituiscano nella provincia di Pordenone attività didattiche e di ricerca.</p> <p>I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno 1/3 dei soci sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>Sono in ogni caso riservati alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la determinazione delle direttive generali di sviluppo e di orientamento dell'attività della associazione; b) la nomina del Consiglio di amministrazione; c) la nomina del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 12 e del suo presidente; d) l'approvazione del conto economico preventivo annuale e del bilancio consuntivo; e) l'approvazione dell'adesione dei nuovi soci, di qualsivoglia categoria, su indicazione del consiglio di amministrazione; f) ogni altro oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea straordinaria <p>Sono in ogni caso riservati alla competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'approvazione di eventuali modifiche allo statuto della associazione, ferma restando, in caso di modifiche di natura sostanziale quali lo scopo e gli obblighi di contribuzione, la facoltà di ogni socio dissenziente di recedere dalla associazione entro sessanta giorni dall'adozione delle modifiche stesse; b) la decisione di eventuale scioglimento anticipato della associazione

<p>di presidenza;</p> <p>f) nomina del responsabile del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 10;</p> <p>g) ogni altro oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea straordinaria.</p> <p>Sono riservati alla competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <p>a) l'approvazione di eventuali modifiche allo statuto del consorzio, fermo restando, in ogni caso, la facoltà di ogni soggetto consorziato dissenziente di recedere dal consorzio entro sessanta giorni dall'adozione delle modifiche stesse;</p> <p>b) la decisione di ogni eventuale scioglimento anticipato del consorzio.</p>	<p>Convocazione</p> <p>L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.</p> <p>In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.</p> <p>L'assemblea si raduna in seduta ordinaria due volte all'anno, nel primo e nel secondo semestre, e in seduta straordinaria ogni volta che lo richiede il consiglio d'amministrazione, o almeno due terzi dei componenti dell'assemblea o di un socio fondatore e/o benemerito.</p> <p>La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica certificata, pervenuti almeno otto giorni solari prima della riunione. In caso di urgenza motivata, tale termine può essere ridotto a tre giorni solari.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.</p> <p>Svolgimento dell'assemblea</p> <p>L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi si applica l'art. 10 dello statuto. In assenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p> <p>L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
---	---

<p style="text-align: center;">Art. 8 Consiglio d'amministrazione</p> <p>L'indirizzo amministrativo e contabile del consorzio e' stabilito da un consiglio d'amministrazione che dura in carica quattro anni, e' rinnovabile, ed e' cosi' composto:</p>	<p>- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.</p> <p>Deleghe Sono ammesse deleghe fra i soci per la partecipazione all'assemblea. Ciascun socio non può esercitare più di tre deleghe.</p> <p>Verbale dell'assemblea Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, o se nominato, dal notaio verbalizzante. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.</p> <p>Quorum L'assemblea e' regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria che straordinaria, quando sia accertata la presenza di almeno la metà più uno dei soci. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e della maggioranza dei soci fondatori e benemeriti presenti. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.</p> <p>Diritto di voto Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci della associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio non in regola con i versamenti delle quote associative annuali avrà diritto al voto esclusivamente nella prima assemblea che sarà convocata durante il periodo di sua morosità. Perdurando il ritardo nel pagamento della quota associativa annuale da parte del socio anche dopo tale assemblea, il socio non in regola con i pagamenti non potrà partecipare alle successive decisioni dei soci.</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 Consiglio d'amministrazione</p> <p>Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) componenti, compreso il Presidente, secondo le decisioni assunte dall'Assemblea.</p>
---	---

- a) dal presidente del consorzio, che lo presiede;
- b) dai rappresentanti legali degli enti fondatori del consorzio o loro delegati;
- c) dai rappresentanti legali dei soci benemeriti del consorzio o loro delegati;
- d) dai rappresentanti legali dei soci ordinari o loro delegati;
- e) da un rappresentante ogni otto imprese che rientrano nella categoria dei soci sostenitori, designato dai rappresentanti legali delle stesse, con procedure da loro stessi individuate;
- f) da un rappresentante ogni cinque comuni che rientrano nella categoria dei soci sostenitori, designato dai sindaci degli stessi, con procedure da loro stessi individuate;
- g) dal responsabile del comitato tecnico scientifico.

Per la validità delle sedute del consiglio e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti.

Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

A parita' di voti prevale quello del presidente.

In caso di variazioni del numero dei soci sostenitori di cui all'art. 2 tali da modificare il numero dei consiglieri d'amministrazione, annualmente tale numero potra' essere ampliato o ridotto ai fini di quanto disposto nelle precedenti lettere e) ed f) di questo articolo.

Gli eventuali consiglieri d'amministrazione aggiuntivi nominati in base a tale criterio scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

I consiglieri d'amministrazione che vengono a cessare a seguito del mutare delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) ed f) di questo articolo verranno individuati dai rappresentanti legali delle rispettive categorie.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

- a) approva il budget e il bilancio consuntivo;
- b) delibera sulle quote minime di adesione al consorzio degli associati e determina i contributi annuali degli associati;
- c) ha la straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quanto riservato dallo statuto all'assemblea e al comitato di presidenza;
- d) redige ed approva il regolamento di esecuzione dello statuto;
- e) propone all'assemblea le eventuali candidature per tutte le categorie di soci di cui all'art. 1, sentito il comitato di presidenza;
- f) svolge tutte le funzioni esecutive non espressamente attribuite al comitato di presidenza.

Per il tempo in cui manterranno la posizione di socio: - ad ogni socio Fondatore e Benemerito, e per essi ai propri legali rappresentanti pro-tempore, spetta la nomina di un consigliere ciascuno. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dai soci fondatori e benemeriti, decadono automaticamente dalla carica, anche prima del decorso dei quattro anni di cui appresso, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del legale rappresentante dell'Ente che li ha nominati. I rimanenti componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea tra le persone designate dai soci sostenitori e ordinari.

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto in qualità di uditori, i legali rappresentanti pro tempore, o loro delegati, dei soci .

Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi componenti, il Presidente ed un Vice Presidente con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Al Vice Presidente è attribuito il potere di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio".

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Alla scadenza del mandato, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di "prorogatio", fino a che non sia nominato il nuovo Consiglio.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori, per dimissioni, morte o altre cause, l'intero consiglio si considerato dimissionario e, a cura di esso, dovrà essere convocata, nel più breve tempo possibile, l'assemblea per la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione dimissionario non potrà decidere il compimento di nuove operazioni e potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Qualora, per qualsiasi causa, venga a cessare dalla carica uno dei componenti nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione, dovrà convocare l'assemblea dei soci per la sua sostituzione entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.

Qualora, per un qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica uno dei componenti nominati dai soci fondatori, il socio fondatore di riferimento, dovrà provvedere alla sua sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dalla carica.

Qualora, per un qualsiasi motivo, venga a cessare dalla carica il consigliere nominato dai soci benemeriti, questi ultimi dovranno nominare il sostituto e comunicarlo all'Associazione, entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dalla carica.

La revoca di uno o più amministratori, può essere decretato in ogni tempo, dal legale rappresentante

dell'ente competente per la rispettiva nomina, o dall'assemblea per gli amministratori di nomina assembleare, senza necessità di motivazione, ed anche in assenza di giusta causa.

In ogni caso di revoca decretata anche in assenza di giusta causa, nulla è dovuto all'amministratore revocato, a titolo di risarcimento del danno, poiché l'assunzione dell'incarico di amministrazione comporta l'accettazione della presente clausola e la conseguente rinuncia al diritto di richiedere il risarcimento del danno.

Convocazione

Il Consiglio d'Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un consigliere o, se nominato, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il consiglio può essere convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimi, da un consigliere, mediante avviso spedito a ciascun amministratore, nonché ai revisori effettivi, se nominati, almeno cinque giorni solari prima dell'adunanza.

La spedizione deve avvenire con lettera raccomandata o Posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire una tempestiva informazione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da spedirsi almeno due giorni prima.

Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo, l'avviso dovrà essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati preventivamente ed espressamente comunicati dagli amministratori, e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito:
 - al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o in sua assenza il Vice Presidente o il Consigliere più anziano di età, verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ne assume la Presidenza e dirige lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni

Quorum

Il Consiglio d'Amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le modalità di espressione del voto sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti: deve, in ogni caso, essere consentita l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari o che si astengono.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Verbale

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare e contenere:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- e) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il segretario è nominato di volta in volta dai consiglieri presenti alla riunione; in caso di discordanza sul nominativo del segretario, il consiglio di amministrazione deciderà sulla nomina del verbalizzante, con gli stessi quorum previsti precedentemente.

Ove prescritto dalla legge o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio designato dal Presidente.

Competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione di quelle attribuite alla competenza della Assemblea.

Esso fra l'altro:

- a) definisce la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- b) propone all'Assemblea l'ammontare della quota

<p style="text-align: center;">Art. 9 Comitato di presidenza</p> <p>L'ordinaria amministrazione del consorzio e' gestita da un comitato di presidenza che dura in carica quattro anni, e' rinnovabile, ed e' cosi' composto:</p> <p>a) dal presidente del consorzio, che lo presiede; b) dai rappresentanti legali degli enti fondatori del consorzio o loro delegati; c) dai rappresentanti legali dei soci benemeriti del consorzio o loro delegati.</p> <p>Per la validita' delle sedute del comitato e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente. Il comitato di presidenza si avvale dei pareri del responsabile del comitato tecnico scientifico, che partecipa alle riunioni. Il comitato di presidenza ha le seguenti attribuzioni:</p> <p>a) sovrintende la gestione ordinaria dei beni del consorzio; b) predispone il budget e il bilancio consuntivo; c) mantiene i rapporti con i rappresentanti degli atenei operanti in provincia; d) assiste il presidente nella rappresentanza del consorzio; e) delibera in merito alle partecipazioni in societa', all'adesione a enti, fondazioni, associazioni e simili; f) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale; g) esercita le attribuzioni delegate dal consiglio di amministrazione; h) coordina l'istituzione o la disattivazione di iniziative didattiche o scientifiche di carattere universitario o non universitario.</p>	<p>associativa annuale a carico dei soci;</p> <p>c) predispone il conto economico preventivo annuale e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;</p> <p>d) delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti e sulle operazioni immobiliari e finanziarie</p> <p>e) nomina e revoca il direttore dell'associazione, determinandone altresì la durata dell'incarico, le competenze amministrative, organizzative e di coordinamento, e disponendo in ordine al relativo trattamento economico;</p> <p>f) approva i programmi di attività previa verifica della loro compatibilità con il conto economico preventivo dell'esercizio in corso e dei piani finanziari di copertura dei costi di esercizio e degli investimenti pluriennali;</p> <p>g) approva il programma di attività gestionale sulla base degli indirizzi stabiliti</p> <p>h) autorizza la stipula delle convenzioni</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Art. 11 Collegio dei revisori dei conti</p> <p>Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica quattro anni. La carica di revisore dei conti e' incompatibile con qualunque altro incarico sociale. I revisori dei conti controllano l'amministrazione del consorzio, accertano la regolare tenuta della contabilità e ne riferiscono all'assemblea in sede di esame del bilancio consuntivo. Devono essere invitati alle sedute del consiglio d'amministrazione nel quale si discutono i budget e i bilanci. Su richiesta del presidente, possono essere invitati alle sedute del comitato di presidenza nelle quali si discutono tematiche pertinenti.</p>	<p>c) l'attuazione delle disposizioni previste dal Decr. Leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche, e dalla normativa sulla prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza, ed ogni altra misura ritenuta necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, con i connessi ulteriori adempimenti, aggiornamenti e controlli e con riferimento anche all'idoneità e conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento, ed alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;</p> <p>d) la cura e la vigilanza del rispetto della normativa in materia di prevenzione degli incendi e sicurezza degli impianti, e della normativa riguardante la tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento, con riferimento alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque ed alle emissioni in atmosfera</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 Collegio dei revisori dei conti</p> <p>Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. Il Collegio e il suo Presidente sono nominati dall'Assemblea tra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili, istituito presso in Ministero della Giustizia. Alla nomina l'Assemblea determina il compenso per l'intero periodo dell'incarico. Il Collegio dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile. I predetti possono essere anticipatamente revocati dall'assemblea per gravi e comprovati motivi. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal componente più anziano, fino alla decisione di integrazione. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica fino alla successiva assemblea che dovrà deliberare l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico sociale. I componenti del Collegio partecipano di diritto alle sedute dell'assemblea e a quelle del consiglio di amministrazione. Le adunanze del Collegio possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;</p> <p>b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Art. 12 Attività tecnico - scientifica</p> <p>Il consorzio si avvale dell'attività di un comitato tecnico-scientifico il cui responsabile è nominato dall'assemblea su indicazione del presidente. I componenti del comitato varieranno in funzione del tema posto in discussione e saranno nominati dal consiglio di amministrazione. Per le norme dettagliate di funzionamento si rinvia al regolamento di esecuzione dello statuto, di cui al successivo art. 15.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 Gestione finanziaria</p> <p>L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo. Il budget di previsione deve essere approvato dall'assemblea entro il semestre che precede l'inizio del nuovo esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea alla chiusura dell'esercizio e comunque non oltre quattro mesi dalla stessa.</p>	<p>tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, ove gli aventi diritto potranno intervenire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.</p> <p>Compete al Collegio dei Revisori:</p> <p>a) vigilare sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione</p> <p>b) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili</p> <p>c) esaminare le proposte del conto economico preventivo, del bilancio consuntivo esprimendo, in apposite relazioni, il parere di competenza</p> <p>d) effettuare periodicamente verifiche di cassa</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 Bilancio</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il conto economico preventivo annuale accompagnato dalla relazione finanziaria e progettuale che evidenzia la situazione degli impegni finanziari, devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni esercizio. Il conto economico pre-consuntivo dell'esercizio in corso deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni esercizio. Il conto economico preventivo annuale deve essere deliberato almeno in pareggio. Il bilancio consuntivo, redatto secondo gli art. 2423 e seguenti del codice civile ed accompagnato dalla relazione sull'attività svolta e dalla relazione del Collegio dei Revisori, dovrà essere approvato entro il 30 (trenta) giugno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Gli utili di esercizio potranno essere utilizzati per ripianare eventuali perdite pregresse o, in mancanza, saranno destinati a riserva o investiti nell'attività degli esercizi successivi. Durante la vita dell'Associazione o in occasione del suo scioglimento è comunque vietata qualsiasi distribuzione - anche indiretta - di utili di gestione, nonché delle riserve accantonate e/o del capitale dell'Associazione. Eventuali perdite potranno essere coperte con riserve, con utili di esercizi precedenti o attraverso</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Art. 14 Personale</p> <p>Il consorzio può disporre di proprio personale amministrativo e tecnico. Il consorzio si avvale dell'opera di un direttore generale nominato dal comitato di presidenza</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 Regolamento di esecuzione</p> <p>Per l'attuazione del presente statuto sarà emanato un regolamento di esecuzione, redatto dal consiglio d'amministrazione del consorzio ed approvato dall'assemblea</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 Scioglimento del consorzio</p> <p>Allo scioglimento del consorzio i beni che restano dopo la liquidazione verranno devoluti secondo deliberazione dell'assemblea adottata con la maggioranza dei tre quarti degli associati, su proposta del consiglio d'amministrazione, a favore di altre istituzioni che diano garanzia di poter perseguire efficacemente i medesimi scopi del consorzio. La stessa assemblea nominerà il liquidatore che potrà essere un amministratore uscente.</p>	<p>programmi di ripianamento che dovranno essere approvati dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori e Benemeriti. Qualora le perdite di gestione accertate a consuntivo non sia state sanate entro sei mesi dalla conclusione del successivo esercizio gli organi sociali dovranno convocare l'Assemblea dei Soci per adottare appositi provvedimenti e, in difetto, decorsi ulteriori sei mesi si determina una causa di estinzione della associazione. Il conto economico preventivo e il bilancio consuntivo dovranno rimanere depositati presso la sede dall'Associazione affinché ogni socio possa prenderne visione e richiederne copia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Regolamento di esecuzione</p> <p>Per l'attuazione del presente statuto potrà essere emanato un regolamento di esecuzione, redatto dal consiglio d'amministrazione della associazione ed approvato dall'assemblea</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 Scioglimento della associazione</p> <p>L'associazione si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente statuto oltre che volontà dell'assemblea con deliberazione dell'assemblea adottata con voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei soci e l'unanimità dei soci fondatori e benemeriti, su proposta del consiglio d'amministrazione. La stessa assemblea nominerà uno o più liquidatori scegliendoli dalla lista predisposta dai soci fondatori e benemeriti. I liquidatori potranno essere anche uno o più amministratori uscenti. Lo scioglimento è disciplinato dagli articoli da 11 a 21 disp. Att. Codice civile. Il patrimonio dell'associazione che residua dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altra istituzione avente finalità analoghe o a favore degli enti locali territoriali della Provincia di Pordenone.</p>
--	--